

Studi di Settore 2011

PERIODO D'IMPOSTA 2010

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

UK22U

75.00.00 Servizi veterinari

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore UK22U deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2010 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di: **“Servizi Veterinari” – 75.00.00.**

Il presente modello è così composto:

- Quadro A – Personale addetto all'attività;
- Quadro B – Unità locali destinate all'esercizio dell'attività;
- Quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- Quadro E – Beni strumentali;
- Quadro G – Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo studio UK22U è stato approvato con decreto ministeriale 12 marzo 2010.

ATTENZIONE

Nella presente “Parte specifica” sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore UK22U. Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella “Parte generale” che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:

- in alto a destra, il codice fiscale;
- il Comune e la Provincia del domicilio fiscale.

Altre attività

In questa sezione va barrata la corrispondente casella nel caso in cui il contribuente:

- svolga anche attività di lavoro dipendente a tempo pieno o tempo parziale;
- sia pensionato;
- svolga anche altre attività artistiche o professionali e/o d'impresa.

Tale sezione non deve essere compilata qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

Altri dati

In questa sezione vanno indicati:

- l'anno d'iscrizione all'albo professionale ovvero, in caso di una nuova iscrizione all'albo, successiva ad una cancellazione, l'anno dell'ultima iscrizione;
- l'anno in cui il contribuente ha effettivamente iniziato l'attività a prescindere dall'eventuale iscrizione all'albo professionale;
- il numero di anni durante i quali è stata

eventualmente interrotta l'attività. Si considerano pari ad un anno le frazioni di esso superiori a sei mesi.

I dati riguardanti l'anno di inizio dell'attività e quello di interruzione della stessa devono essere forniti facendo riferimento alle relative dichiarazioni di inizio o cessazione dell'attività comunicate all'Amministrazione Finanziaria.

ATTENZIONE

Le informazioni riguardanti l'anno d'iscrizione all'albo professionale e l'anno di inizio dell'attività vanno fornite anche qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

Per l'anno di iscrizione all'albo professionale, nel caso di associazione tra professionisti ovvero di società semplice, occorre indicare il valore medio degli anni di iscrizione ad albi professionali dei singoli soci o associati che prestano l'attività. Ad esempio: in una associazione professionale composta da 2 professionisti, per i quali:

- l'anno di iscrizione all'albo per il primo associato è il 2000,
 - l'anno di iscrizione all'albo per il secondo associato è il 2002,
- l'anno da indicare nel modello è il 2001 = $(2000+2002)/2$.

ATTENZIONE

Si fa presente che, nel frontespizio, vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge 146 del 1998.

In particolare deve essere indicato:

- nel **primo campo**:
 - il **codice 1**, se l'attività è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2010 e nuovamente iniziata il 17 luglio 2010;
 - il **codice 2**, se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2010, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 2 ottobre 2009 e nuovamente iniziata il 13 febbraio 2010). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2011 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2010 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2011).
 - il **codice 3**, se l'attività, iniziata nel corso del periodo d'imposta, costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'at-

tività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale.

- il **codice 5**, se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010 e non è stata successivamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione. Il codice 5 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia stata cessata definitivamente il 16 settembre 2010; analogamente, dovrà essere utilizzato lo stesso codice anche qualora l'attività sia stata cessata il 16 marzo 2010 e venga nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, il 20 novembre 2010.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di “inizio/cessazione attività” (codici 1 e 2), e di “mera prosecuzione dell'attività” (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.

- nel **secondo campo**, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività d'impresa esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 13 febbraio 2010 ed il 13 novembre 2010 il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 9.

3. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività.

In relazione alle tipologie di personale addetto all'attività, per le quali viene richiesto di indicare il “numero giornate retribuite”, è necessario fare riferimento al numero complessivo di giornate retribuite desumibile dai modelli di denuncia inviati all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale relativi al periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello.

Ad esempio, un dipendente, con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, deve essere indicato il relativo numero delle giornate retribuite.

In relazione alle tipologie di personale addetto all'attività, per le quali viene richiesto di indicare il “numero”, è necessario fare riferimento alle unità di personale presenti al termine del periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello.

Si precisa che non devono essere indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Inoltre, non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE

Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.

In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno desumibile dai modelli DM10 e/o UNIEMENS;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito e al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
 - per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", e/o UNIEMENS;
 - per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli DM10 e/o UNIEMENS;
 - per il personale con contratto di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate, desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione;
- nel **rigo A03**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che, alla data di chiusura del periodo d'imposta

cui si riferisce il presente modello, prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente;

- nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, alla data di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello, prestano la loro attività per il contribuente;
- nel **rigo A05**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati.

Per maggiore chiarezza si riportano i seguenti esempi:

- un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
- un'associazione professionale è composta da tre associati, di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella seconda colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70).

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALI DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative alle unità locali che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzate per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. I da-

ti da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2010. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locali, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.

In particolare indicare:

- nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
- in corrispondenza di **"Progressivo unità locale"**, barrando la casella corrispondente, il numero progressivo attribuito all'unità locale di cui si stanno indicando i dati;
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (con esclusione degli studi associati) ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzando i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati dal professionista per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente interessato alla compilazione del modello si avvale;
- nel **rigo B04**, le spese sostenute per strutture comuni utilizzate da esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità locali, per i servizi di segreteria, pulizia dei locali, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
 - medico generico e veterinario che svolgono la propria attività in una unità locale di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segretaria che presta lavoro per entrambi i professionisti, ecc.);
 - dentista e veterinario che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del primo. Il dentista (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute al veterinario (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.).

ATTENZIONE

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, qualora risultino comprese negli importi indicati nei righi B03 o B04, vanno incluse anche nell'insieme di quelle riportate nel rigo G07 del quadro G degli Elementi contabili e indicate nel rigo X01 del quadro X. Sarà in tal modo possibile rettificare tale componente di costo, relativamente alla quale è stato introdotto un apposito correttivo che viene calcolato come indicato in Appendice, secondo i chiarimenti forniti nel paragrafo 8. Qualora, invece, le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali siano fatturate in maniera distinta non devono essere indicate in nessuno dei predetti righi;

Mq unità locale destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale

– nei **righi da B05 a B08**, distintamente per ciascuna tipologia di struttura elencata, la superficie, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività professionale. Si precisa che le strutture sanitarie elencate nei predetti righi sono quelle individuate dal decreto del Ministero della Sanità del 20 settembre 1996.

5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative agli elementi specifici dell'attività. Con riferimento ai dati relativi al personale, si rimanda alle indicazioni fornite nelle istruzioni del Quadro A – "Personale addetto all'attività". In particolare, indicare:

Modalità di espletamento dell'attività

– nei **righi da D01 a D09**, in relazione a ciascuna attività individuata, nella **prima colonna**, il numero delle prestazioni effettuate nell'anno o in anni precedenti, anche se non ultimate nel corso dell'anno, per le quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2010 (questo dato non va indicato nel rigo D04, la cui compilazione non richiede il numero degli esami diagnostici effettuati); nella **seconda colonna**, la percentuale dei compensi derivanti da ciascuna prestazione, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2010. Il totale delle percentuali indicate nella seconda colonna dei righi da D01 a D09 deve risultare pari a 100;

Aree di intervento

– nei **righi da D10 a D14**, per ciascuna tipologia di area di intervento individuata, la percentuale dei compensi percepiti, in rap-

porto ai compensi complessivi. Il totale delle percentuali indicate nei righi da D10 a D14 deve risultare pari a 100;

Tipologia della clientela

– nei **righi da D15 a D25**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei compensi percepiti in rapporto ai compensi complessivi. Il totale delle percentuali indicate nei righi da D15 a D25 deve risultare pari a 100;

Numerosità di committenti

– nel **rigo D26**, barrando l'apposita casella, se il numero dei committenti per conto dei quali il professionista ha effettuato prestazioni professionali nel corso del 2010, è compreso tra 1 e 5;
– nel **rigo D27**, la percentuale dei compensi percepiti dal committente principale, in rapporto ai compensi complessivi percepiti nell'anno. Qualora tale percentuale non superi il 50% dei compensi complessivi, il rigo non va compilato;

Caratteristiche dell'attività e servizi prestati

– nel **rigo D28**, il numero dei vaccini somministrati nel corso dell'anno;
– nel **rigo D29**, nel caso in cui venga svolta attività di degenza, il numero di animali ricoverabili;

Personale addetto all'attività

Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio

– nei **righi da D30 a D32**, per ciascuna delle specializzazioni professionali individuate, nella **prima colonna** il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR che, alla data di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello, prestano la loro attività prevalentemente nello studio e, nella **seconda colonna**, l'ammontare dei compensi loro corrisposti. Per l'individuazione dei compensi da indicare si devono sommare tutti i compensi corrisposti agli addetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che hanno prestato la loro attività prevalentemente nello studio, indipendentemente dalla sussistenza del contratto alla data di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello;

Dipendenti

– nei **righi da D33 a D35**, per ciascuna delle specializzazioni professionali individuate, a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data di chiusura del periodo d'imposta

cui si riferisce il presente modello, nella **prima colonna**, il numero complessivo delle giornate retribuite al personale dipendente secondo le indicazioni fornite nel quadro A "Personale addetto all'attività" e, nella **seconda colonna**, l'ammontare dei compensi loro corrisposti;

Elementi contabili specifici

– nel **rigo D36**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute per l'acquisto di materiale sanitario (siringhe, garze, bende, ecc.);
– nel **rigo D37**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute per aggiornamento professionale, includendo nelle stesse la partecipazione a convegni, congressi e corsi di formazione, sostenute dal professionista per se stesso o per il personale addetto all'attività, senza tener conto dei limiti di deducibilità previsti dall'articolo 54, comma 5, del TUIR;
– nel **rigo D38**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute per la manutenzione e la riparazione delle apparecchiature tecniche;
– nel **rigo D39**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per la dispensazione del farmaco da parte del professionista, così come previsto dal D.M. n. 306 del 16 maggio 2001;
– nel **rigo D40**, l'ammontare complessivo delle spese per esami effettuati da altri laboratori;
– nel **rigo D41**, l'ammontare complessivo delle spese per carburante sostenute per lo svolgimento dell'attività professionale;

Altri elementi specifici

– nel **rigo D42**, la percentuale dei compensi percepiti, derivanti da attività in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, in rapporto ai compensi complessivi;
– nel **rigo D43**, la percentuale dei compensi percepiti, derivanti dall'attività di laboratorio veterinario di analisi, in rapporto ai compensi complessivi;
– nel **rigo D44**, in relazione alle qualifiche professionali di lavoratore dipendente elencate, il codice corrispondente alla qualifica professionale rivestita;
– nel **rigo D45**, le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
– nel **rigo D46**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso dell'anno.

Nel caso di attività esercitata in forma associata, nei righi D45 e D46 va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE

I dati riportati nei righi D45 e D46, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno. La percentuale individuata mediante tale rap-

porto, sarà utilizzata al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività. La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata nella nota tecnica e metodologica reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate;

Altri dati

– nel **rigo D47**, con riferimento all'attività di assistenza igienico-sanitaria presso aziende zootecniche e/o allevamenti, svolta dal professionista in convenzione con le associazioni allevatoriali (APA e ARA), nel **primo campo**, il numero di capi ovicaprini trattati, nel **secondo campo**, il numero di capi bovini trattati e, nel **terzo campo**, la percentuale dei compensi percepiti derivanti da tale attività, in rapporto ai compensi complessivamente conseguiti;

Modalità organizzativa

– nei **rigi** da **D48** a **D51**, barrando la relativa casella, la modalità organizzativa con cui il contribuente esercita la propria attività.

Si precisa che:

- per "studio in condivisione con altri professionisti", si intende la situazione in cui il contribuente esercita la propria attività utilizzando uno studio in cui operano più soggetti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute, senza essere legati da un rapporto di associazione;
- per "attività svolta presso altri studi professionali e/o strutture", si intende la situazione in cui il professionista esercita la propria attività esclusivamente presso altri studi e/o strutture, cui fattura prevalentemente le proprie prestazioni professionali;
- nel **rigo D51**, se il contribuente che compila il presente modello è un'associazione tra professionisti, utilizzando il **codice 1**, se l'associazione è composta da professionisti che operano nell'ambito della stessa disciplina, ovvero il **codice 2**, se l'associazione è composta da professionisti che operano nell'ambito di discipline diverse;

Attività svolta nell'ambito di un'associazione professionale e/o di una società di servizi professionali

La presente sezione deve essere compilata solo da parte dei contribuenti che, oltre ad esercitare l'attività professionale a titolo individuale, partecipano anche ad un'associazione tra professionisti e/o sono anche soci di una società di servizi professionali.

In particolare, indicare:

– nel **rigo D52**, le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività svolta nell'ambito di

un'associazione professionale e/o in ambito societario;

– nel **rigo D53**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso dell'anno nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario.

6. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2010.

In particolare indicare:

– nei **rigi** da **E01** a **E19**, per ciascuna tipologia individuata, il numero dei beni strumentali.

7. QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autoveicoli, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del TUIR.

Inoltre, si precisa che i dati devono essere indicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni di questo quadro, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello Unico 2011, finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:

– nel **rigo G01**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti. Sono compresi i compensi derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti dallo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione o anche da attività attribuite al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti

in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

– nel **rigo G02**, l'ammontare dei compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore.

L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, prevede che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo G01, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo "4726", per le persone fisiche, oppure il codice tributo "2118", per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei compensi annotati nelle scritture contabili;

– nel **rigo G03**, va indicato l'ammontare lordo complessivo degli altri proventi. A titolo esemplificativo, vanno indicati in questo rigo:

- a) gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- b) i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata);
- c) i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale ai sensi della disposizione di cui all'art. 54, comma 1-^{quater}, del TUIR. Tuttavia, ai sensi della lettera g-^{ter}, del comma 1 dell'art. 17 del TUIR, nel caso in cui il compenso derivante dalla cessione della clientela o di elementi immateriali sia riscosso interamente nel periodo d'imposta considerato, il contribuente può scegliere di assoggettare tali importi a tassazione separata;

– nel **rigo G04**, vanno indicate, ai sensi dell'art. 54, commi 1-bis e 1-ter, del TUIR, le plusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5 del citato articolo, acquistati successivamente alla data del 4 luglio 2006 e dei beni immobili strumentali acquistati nel 2007, 2008 e 2009. Le plusvalenze vanno indicate se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.

– nel **rigo G05**, relativamente ai lavoratori dipendenti:

– l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali;

– le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;

– i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale utilizzato in base a contratto di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo G09 "Altre spese");

– nel **campo 2**, del rigo G05, va indicato l'ammontare delle sole spese sostenute per l'impiego di personale utilizzato in base a contratto di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi;

– nel **rigo G06**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276):

– l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente.

Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:

– le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;

– le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

ATTENZIONE

Non sono deducibili, quindi non vanno indicati nei righe G05 e G06, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono, in tutto o in parte, i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G07**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente.

A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE

Devono essere inclusi, in questo rigo:

– i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. Tali compensi vanno, eventualmente, riportati nel rigo "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" laddove previsto nel quadro B;

– le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad

esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Tali spese vanno, eventualmente, riportate nel rigo "Spese sostenute per strutture polifunzionali" laddove previsto nel quadro B.

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G07 ma indicate nel rigo G12;

– nel **rigo G08**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare deducibile delle spese sostenute nell'anno per:

– i servizi telefonici compresi quelli accessori;

– i consumi di energia elettrica;

– i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:

– l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori tenendo presente che, se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo, le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento;

– l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;

– il 40 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) limitatamente ad un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, nonché il 90 per cento di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato.

Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese" vanno incluse nel rigo G09;

– nel **rigo G09**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:

– per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari al 75% delle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati. Nel caso in cui le predette spese siano integralmente deducibili, in quanto sostenu-

te dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, esse devono essere indicate per intero;

– di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che ai fini del raggiungimento del predetto limite di deducibilità, le spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza concorrono nella misura del 75%. Si precisa, inoltre, che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;

– per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle seguenti spese:

– le spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale;

– il 75% delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili, o a corsi di aggiornamento professionale;

– per la manutenzione di apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 80 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;

– per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 40 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta, nonché il 90 per cento di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. Per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato;

– delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), sostenute esclusivamente

per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 40 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta, nonché il 90 per cento di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. Per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato;

– di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;

– la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuta per l'impiego di personale utilizzato in base a contratto di somministrazione di lavoro;

– inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE

Non devono essere inclusi, in questo rigo:

- le quote di ammortamento e le spese dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- le spese relative agli immobili (come, ad esempio, i canoni di locazione e le spese condominiali);
- gli interessi passivi;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione non finanziaria.

– nel **rigo G10**, vanno indicate, ai sensi dell'art. 54, commi 1-bis, comma 1-bis.1 e 1-ter, del TUIR, le minusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5 del citato articolo, acquistati successivamente alla data del 4 luglio 2006 e dei beni immobili strumentali acquistati nel 2007, 2008 e 2009, se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

– nel **rigo G11, campo 1** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, determinate ai sensi dell'art. 54, del TUIR, nonché la quota di ammortamento del costo di acquisto dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990, ove-

ro acquistato nel periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio di arti o professioni va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del TUIR. Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

– nel **campo 2** del rigo G11, va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento relative a soli beni mobili strumentali già incluse nel campo 1 del rigo G11.

In particolare va indicato tra gli ammortamenti dei beni mobili strumentali:

- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;

- l'80 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

- il 40 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori. Per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato;

- il 90 per cento dell'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;

- le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

– nel **rigo G12** vanno indicate tutte le componenti negative che concorrono alla formazione del reddito derivante dall'esercizio dell'arte o professione che non sono state incluse nei righi precedenti.

In tale rigo devono essere indicati anche:

- gli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile stru-

mentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o della professione. Ai sensi dell'art. 66, comma 11, del D.L. 331 del 1993, non sono deducibili gli interessi versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'IVA.

- i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria deducibili;
- le spese relative agli immobili con esclusione delle quote di ammortamento indicate nel rigo G11.

Si precisa che per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammmodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono;

- l'importo pari al 10 per cento dell'IRAP versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito di lavoro autonomo per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si precisa che gli acconti rilevano nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell'IRAP versata a fronte di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (cfr. circolare n. 16 del 14 aprile 2009);

- nel **rigo G13**, verrà visualizzato il reddito (o la perdita) derivante dall'esercizio dell'arte o della professione del periodo d'imposta considerato, risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del presente quadro G e rilevanti ai fini fiscali.

L'importo indicato deve coincidere con il reddito (o la perdita), indicato nei righi del quadro RE del modello Unico 2011.

- nel **rigo G14, campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:

- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del TUIR, al lordo degli ammortamenti;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria;

- nel **campo 2**, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1.

ATTENZIONE

Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni.

Ne deriva che il bene acquistato il 1° dicembre andrà valutato indicando i 31/365 del valore, mentre il bene venduto il 30 settembre andrà valutato indicando i 273/365 del costo.

Per i soggetti che svolgono l'attività per un periodo diverso dai 12 mesi, (a causa ad esempio di cessazione e inizio dell'attività entro 6 mesi ovvero di mera prosecuzione), il valore dei beni strumentali deve essere calcolato come il prodotto tra il valore del bene ed il rapporto tra i giorni di possesso del bene ed i giorni di esercizio dell'attività.

Ad esempio, un contribuente:

- cessa l'attività il 31 marzo e la inizia di nuovo il 1° settembre (212 giorni di attività);
- acquista un bene in data 1° dicembre dal costo storico di 1200 euro;

dovrà moltiplicare il valore del bene per il rapporto tra i giorni di effettivo possesso dello stesso e i giorni di esercizio dell'attività: $1200 * (31/212) = 175$ euro.

Il valore dei beni strumentali indicato secondo i criteri chiariti in precedenza sarà automaticamente rideterminato dal software Gerico al fine di riportarlo al periodo di esercizio dell'attività.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili;
- va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;

- le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR, si assumono nei limiti del costo fiscal-

mente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nel caso del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;

- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
- nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile come nel caso di opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, o nel caso di pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui affrisce.

Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo G15**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;

- nel **rigo G16**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

- nel **rigo G17**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2010 che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:

- operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e da 7 a 7 septies del DPR n. 633/72;
- operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;

- nel **rigo G18**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;

- nel **rigo G19**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:

- alle cessioni di beni ammortizzabili;
- ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72;

Ulteriori elementi contabili

Altre componenti negative

- nel **rigo G20**, le spese (già incluse nel rigo G12) sostenute per canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, relativi a beni immobili adibiti all'esercizio dell'arte o professione;

– nel **rigo G21**, le spese (già incluse nel rigo G12) sostenute per canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, relativi a beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività;

Beni strumentali mobili

– nel **rigo G22**, l'ammontare delle spese (già incluse nel rigo G11) sostenute e integralmente dedotte nel periodo d'imposta per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46.

8. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X vanno fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

In particolare, i contribuenti che non risultano congrui possono, se in possesso dei necessari requisiti, rettificare il peso di alcune variabili in relazione alle quali è prevista l'applicazione di un correttivo.

Ad esempio, la variabile "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" non viene più presa in considerazione per il valore contabile indicato nel corrispondente quadro degli Elementi contabili del presente modello di comunicazione, ma per il minor importo che risulta dall'applicazione del correttivo, calcolato nei modi indicati in Appendice.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie.

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che

vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni dovute ai correttivi. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione dei correttivi, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione. Ad esempio, in presenza di spese per l'utilizzo di servizi di terzi (comprendenti delle spese per la locazione e delle spese condominiali dei locali) pari a euro 20.658,28, e di spese per compensi corrisposti ad un collaboratore occasionale pari a euro 10.329,14, nel rigo G07 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo pari a euro 30.987,42, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo relativo alle spese per l'utilizzo di servizi di terzi.

ATTENZIONE

Al fine di adeguare le risultanze dello studio di settore alla situazione di crisi economica, si raccomanda la compilazione dei rigi da X02 a X04 del presente quadro.

I contribuenti devono indicare:

- nel **rigo X01**, la spesa sostenuta per la locazione e le spese condominiali relative ai locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, corrisposte a società di servizi o sostenute per l'utilizzo di strutture polifunzionali, patuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei corrispondenti rigi del quadro B. Le predette spese devono essere indicate in questo rigo solo nel caso in cui risultino già indicate nel rigo G07 – "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" del quadro G degli Elementi contabili;
- nel **rigo X02**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente relativi ai due precedenti periodi

d'imposta, riportando, nella **prima colonna**, quelli indicati nel rigo G07 del modello studi di settore allegato alla dichiarazione UNICO 2009 (p.i. 2008), e, nella **seconda colonna**, quelli indicati nel rigo G07 del modello studi di settore allegato alla dichiarazione UNICO 2010 (p.i. 2009);

- nel **rigo X03**, i consumi relativi ai due precedenti periodi d'imposta, riportando, nella **prima colonna**, quelli indicati nel rigo G08 del modello studi di settore allegato alla dichiarazione UNICO 2009 (p.i. 2008), e, nella **seconda colonna**, quelli indicati nel rigo G08 del modello studi di settore allegato alla dichiarazione UNICO 2010 (p.i. 2009);
- nel **rigo X04**, il valore complessivo delle altre spese sostenute nei due precedenti periodi d'imposta, riportando, nella **prima colonna**, quelli indicati nel rigo G09 del modello studi di settore allegato alla dichiarazione UNICO 2009 (p.i. 2008), e, nella **seconda colonna**, quelli indicati nel rigo G09 del modello studi di settore allegato alla dichiarazione UNICO 2010 (p.i. 2009);
- nel **rigo X05**, barrando la corrispondente casella, se il contribuente si trova in una delle seguenti condizioni:
 - esercita l'attività sotto forma di cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 del codice civile;
 - redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali di cui al regolamento CE n. 1606/2002;
 - esercita l'attività di consorzio di garanzia collettiva fidi - codice attività 64.92.01;
 - esercita l'attività di Bancoposta - codice attività 66.19.40;
- nel **rigo X06**, barrando la relativa casella, se il contribuente nel periodo d'imposta 2009 applicava il regime dei minimi di cui all'art. 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244 del 24/12/2007.

SPESE E COSTI SOSTENUTI PER UTILIZZO DI SERVIZI DI TERZI E DI STRUTTURE POLIFUNZIONALI

Il software GE.RI.CO. applica automaticamente un correttivo alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" mediante la riduzione delle voci "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali", secondo i seguenti criteri:

Spese e costi sostenuti	riduzione
Spesa sostenuta per la locazione e spese condominiali dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, incluse in maniera indistinta in "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e/o in "Costi sostenuti per strutture polifunzionali"	100%
"Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali", al netto della precedente riduzione relativa alle spese sostenute per i locali	30%

ESEMPIO:

Un professionista contabilizza alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" un importo di euro 30.987,41 così composto:

- euro 10.329,14 per compensi corrisposti ad un collaboratore occasionale;
- euro 20.658,28 per spese per l'utilizzo di servizi di terzi, in cui sono incluse spese per la locazione e spese condominiali dei locali, pari a euro 5.164,57.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sulle spese per l'utilizzo di servizi di terzi sarà pari a:

$5.164,57 + \text{il } 30\% \text{ di } (20.658,27 - 5.164,57) = 9.812,68 \text{ euro}$
 come riportato nel seguente schema:

Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	20.658,27 -
- canone di locazione compreso nella voce di cui sopra	<u>5.164,57 =</u>
Base di calcolo della riduzione del 30%	15.493,70
Riduzione 30% su euro 15.493,70	4.648,11 +
Riduzione canone di locazione	<u>5.164,57 =</u>
Totale riduzione	9.812,68

I "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" utilizzati dal software GE.RI.CO. nella stima del compenso saranno, pertanto, pari a:

$30.987,41 - 9.812,68 = 21.174,73 \text{ euro}$

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

- nel rigo B03	per € 20.658,27
- nel rigo G07	per € 30.987,41
- nel rigo X01	per € 5.164,57